



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2009 (30.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0142 (COD)
2009/0143 (COD)
2009/0144 (COD)**

16752/09

**EF 186
ECOFIN 850
SURE 54
CODEC 1391**

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti

al: Consiglio ECOFIN

n. prop. Comm.: 13652/09 EF 119 ECOFIN 580 SURE 26 CODEC 1120;
13653/09 EF 120 ECOFIN 581 SURE 27 CODEC 1121; e
13654/09 EF 121 ECOFIN 582 SURE 28 CODEC 1122

Oggetto: - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; e
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

I. INTRODUZIONE

1. Il 23 settembre 2009 la Commissione ha presentato le sue proposte riguardanti una nuova architettura della vigilanza finanziaria dell'UE. Le proposte si prefiggono:
 - i) l'istituzione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione europea. La proposta di regolamento e la proposta di decisione del Consiglio correlate sono state esaminate nella sessione del Consiglio ECOFIN del 20 ottobre in cui, fatte salve le procedure parlamentari nazionali in corso, è emerso un ampio accordo sul merito riguardo a entrambi i testi;

ii) l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che operino in tandem con le nuove autorità europee di vigilanza nate dalla trasformazione degli attuali comitati delle autorità di vigilanza¹ in un'autorità bancaria europea (EBA), un'autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari (ESMA) e un'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA).

2. Le tre proposte relative all'istituzione delle tre autorità europee di vigilanza² sono state discusse dal Gruppo "Servizi finanziari" fino al 23 novembre ed esaminate dal Coreper il 20 e 26 novembre.
3. La presidenza si prefigge di raggiungere un accordo su un orientamento generale per quanto riguarda l'istituzione delle tre autorità europee di vigilanza nella sessione del Consiglio ECOFIN del 2 dicembre.
4. Si attendono ancora i pareri del Parlamento europeo, della Banca centrale europea e del Comitato economico e sociale europeo sulle proposte. I tre regolamenti proposti, basati sull'articolo 114 del trattato di Lisbona (ex articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea), saranno adottati secondo la procedura di codecisione con il Parlamento europeo.

II. STATO DEI LAVORI

5. Nella riunione del Coreper del 26 novembre, dalla discussione è emerso che 21 delegazioni sostengono il testo quale formulato nel compromesso della presidenza figurante attualmente nei documenti 16748/09 EF 183 ECOFIN 847 SURE 51 CODEC 1388 (EBA), 16749/09 EF 184 ECOFIN 848 SURE 52 CODEC 1389 (EIOPA) e 16751/09 EF 185 ECOFIN 849 SURE 53 CODEC 1390 (ESMA).

¹ Ovvero il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

² Docc. 13652/09 EF 119 ECOFIN 580 SURE 26 CODEC 1120, 13653/09 EF 120 ECOFIN 581 SURE 27 CODEC 1121 e 13654/09 EF 121 ECOFIN 582 SURE 28 CODEC 1122.

6. Tuttavia cinque delegazioni (DE, FR, IT, NL, UK) hanno dichiarato di non essere ancora in grado di accettare il compromesso della presidenza. Inoltre RO ha formulato una riserva d'esame sull'articolo 29 (modalità di voto - cfr. in appresso). Le opinioni divergenti riguardano in particolare le questioni seguenti:

a. Le **salvaguardie** (articolo 23) che mirano a rispecchiare il principio del Consiglio europeo secondo cui "le decisioni prese dalle autorità europee di vigilanza non dovrebbero incidere in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio". A parere di UK l'attuale testo di compromesso della presidenza dovrebbe essere modificato affinché tutte le decisioni delle autorità europee di vigilanza siano contemplate e non solo quelle adottate ai sensi degli articoli 10 (Situazioni di emergenza) e 11 (Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere).

b. Le **modalità di voto** (articolo 29, paragrafo 1) per l'elaborazione di una decisione di mediazione vincolante (presa ai sensi dell'articolo 11- cfr. prima) e più in generale per le varie decisioni che deve prendere il consiglio delle autorità europee di vigilanza. L'attuale compromesso della presidenza mira a trovare un equilibrio tra le opinioni di alcune delegazioni favorevoli al ricorso generale al VMQ come avviene al Consiglio³, tranne per le decisioni connesse all'articolo 9 (Violazione della normativa dell'UE) e quelle che insistono invece sul **ricorso generale al principio di un voto per membro, abbinato alla maggioranza semplice**. Il compromesso della presidenza stabilisce l'ultima regola come principio generale, escludendo tuttavia l'adozione di standard tecnici vincolanti e orientamenti/raccomandazioni (non vincolanti) che saranno soggetti a un VMQ ponderato.

Per quanto concerne la **decisione di mediazione vincolante**, la presidenza ha inoltre introdotto come misura intermedia una proposta del gruppo di esperti, elaborata da tre membri del consiglio di vigilanza, che propone una decisione salvo **conferma del consiglio delle autorità di vigilanza con votazione a maggioranza semplice**.

³ Ossia la maggioranza qualificata quale definita nell'ex articolo 205 del trattato e nell'attuale articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

III. CONCLUSIONE

7. Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio a:

- convenire un orientamento generale riguardo all'istituzione delle tre autorità europee di vigilanza, e
 - invitare la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla scorta dell'orientamento generale relativo al regolamento al fine di pervenire a un accordo in prima lettura.
-